

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1451

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIO, SIMONACCI, IANNIELLO, NAPOLITANO FRANCESCO, SCOTTI, LOBIANCO, BOSCO, MANCINI VINCENZO, CASTELLUCCI, ALESSI**

*Presentata il 19 maggio 1969*

Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dagli articoli 127 dell'ordinamento giudiziario e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione è diretta, da un lato, ad apportare un contributo alla risoluzione del problema del progressivo aumento delle vacanze nei ruoli della magistratura ordinaria, causa non ultima della cosiddetta crisi della giustizia, e, dall'altro, ad eliminare una palese sperequazione nei confronti di candidati che hanno superato con esito favorevole il concorso per esami ad uditore giudiziario e che, per situazioni di carattere contingente, non possono, allo stato, essere nominati uditori.

Dai dati in nostro possesso rileviamo che dal 1962, e per ben nove concorsi consecutivi, il numero degli idonei nei concorsi per uditore giudiziario non ha mai superato il 70 per cento dei posti disponibili; e, in merito a tali risultati e alle cause che influiscono negativamente sul reperimento dei magistrati, si sono già espresse le autorità competenti e, da ultimo, il Procuratore generale della cassa-

zione nel discorso inaugurale del corrente anno giudiziario.

In antitesi rispetto a questa situazione per così dire deficitaria si pone il risultato del concorso a 200 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1966, immediatamente successivo a quelli innanzi indicati; nel quale concorso, come risulta dalla graduatoria pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del 31 marzo 1969, ben 260 candidati hanno meritato la qualifica di idonei.

Il presidente della commissione esaminatrice, nella sua relazione, indica con compiacimento tale risultato e osserva che da esso possono trarsi conclusioni positive e soddisfacenti « sia per il gran numero dei partecipanti — prova del ritorno dei giovani a desiderare di far parte della magistratura — sia per il valore dei partecipanti medesimi », in quanto gli « idonei hanno superato il numero dei posti messi a concorso, ben difformemente dai risultati conseguiti negli ultimi anni, nei

quali non si è riuscito a coprire tutti i posti »; e la sensibilità del Ministro di grazia e giustizia, riprova della esigenza sempre più sentita di una sollecita copertura delle vacanze — (da lui denunciate, nel discorso al Senato del 29 gennaio 1969, in numero di ben 697) — si è già manifestata, ottenendo dal Consiglio superiore della magistratura l'autorizzazione all'aumento del decimo dei posti.

Tale risultato, tuttavia, di necessità contenuto nei limiti dell'esercizio del potere di cui all'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario, non solo si palesa molto relativo, ma pone in essere una manifesta ingiustizia nei confronti degli altri 40 idonei, alcuni dei quali restano esclusi pur avendo riportato la stessa votazione di coloro che saranno dichiarati vincitori (voti 92).

Non è inopportuno precisare, infine, che nel successivo concorso in via di esaurimento, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1967, la situazione subirà un aggravamento e si ritornerà ai poco brillanti risultati sin'ora ottenuti, perché si verificheranno, quanto meno, altre 65 vacanze (a non volere considerare gli insuccessi di qualche candidato), in

quanto risulta che altrettanti candidati non si presenteranno a sostenere le prove orali perché già vincitori del concorso in questione.

Tale singolare situazione è senza dubbio meritevole dell'attenzione del legislatore sotto il profilo politico-legislativo. È necessario venire incontro alle esigenze dell'amministrazione della giustizia, esigenze che i fatti denunciano sempre più sentite, a cui non sembra possa porsi riparo restando in attesa degli incerti risultati dei futuri concorsi, e compiere opportuna opera di giustizia nei confronti di candidati che hanno superato il concorso per esami — e possono essere, quindi, legittimamente nominati uditori — e hanno riportato una votazione pari e, per alcuni, (gli esclusi con voti 92), addirittura superiore a quella conseguita da loro colleghi che sono stati e saranno dichiarati vincitori.

Per tali considerazioni presentiamo una proposta di legge, pienamente costituzionale, per la nomina ad uditore giudiziario di tutti i 260 candidati dichiarati idonei nel concorso a 200 posti indetto con decreto ministeriale del 30 novembre 1966.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La facoltà, concessa al Ministro di grazia e giustizia nei modi di cui al combinato disposto degli articoli 127 dell'ordinamento giudiziario e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è estesa fino ad esaurimento della graduatoria dei 260 candidati dichiarati idonei al concorso per esami a 200 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1966.

Il Ministro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina degli idonei, assegnando ad essi, secondo l'ordine della graduatoria i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.